

Allegato 2)



Comune di Mira

Città d'Arte

Città Metropolitana di Venezia - Piazza IX Martiri 3- 30034 Mira -

Servizi Educativi e Sportivi

RUP: DOTT.SSA ANNA SUTTO

CAPITOLATO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA - PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026.

CIG 9778939BBD

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	DURATA DELL'APPALTO
ART. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 4	CONSISTENZA QUANTITATIVA DEL SERVIZIO
ART. 5	VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI
ART. 6	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 7	SCUOLE SERVITE E CALENDARIO
ART. 8	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PIANO ANNUALE, PERSONALE IN SERVIZIO SUI MEZZI DI TRASPORTO
ART. 9	TIPOLOGIA DEI VEICOLI
ART. 10	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
ART. 11	OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
ART. 12	PERSONALE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE
ART. 13	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART. 14	ONERI A CARICO DEL COMUNE
ART. 15	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART. 16	TARIFFE
ART. 17	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
ART. 18	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 19	RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE
ART. 20	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART. 22	ESECUZIONE IN DANNO
ART. 23	RECESSO
ART. 24	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALL'APPALTATORE
ART. 25	AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
ART. 26	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 27	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART. 28	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 29	CONTROVERSIE
ART. 30	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ALLEGATI:	ALLEGATO 2 A "PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERCORSI"
	ALLEGATO 2 B "PIANO ANNUALE DELLE CORSE"

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Mira affida in appalto le seguenti prestazioni, rispettivamente, principale e secondaria:

1) prestazione principale:

- servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei diversi II.CC.SS. Luigi Nono, Adele Zara e Cesco Baseggio. Il trasporto dovrà essere effettuato nelle diverse località, per le scuole dell'infanzia, primarie e le scuole secondarie di primo grado tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il trasporto dovrà essere effettuato sulla base dei percorsi e orari antimeridiani e pomeridiani (allegato 2A) allegati al presente Capitolato, salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche che verranno comunque tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria.

- servizio di trasporto scolastico per uscite didattiche: il servizio interesserà il trasporto di andata e ritorno di alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per tutte le iniziative di tipo scolastico (per ricorrenze e celebrazioni, culturali, musicali, sportive, ecc.) che la ditta appaltatrice dovrà effettuare in orario scolastico compatibile con il servizio ordinario e con gli stessi mezzi su richiesta del Comune o della Scuola, per un totale di n. 60 interventi per anno scolastico per complessivi 600 km da effettuarsi all'interno del territorio comunale. Per intervento è da intendersi l'effettuazione di un trasporto di andata e ritorno con uno scuolabus per la durata massima di 3 ore per intervento;

2) prestazione secondaria: servizio di assistenza, accompagnamento e sorveglianza sui mezzi destinati al trasporto degli utenti delle scuole secondo le modalità indicate al successivo art. 12.

Si dovranno osservare le seguenti modalità per quanto riguarda i fruitori del servizio:

- al mattino i bambini devono essere raccolti presso il domicilio dell'utenza oppure presso i centri di raccolta ove previsti, a condizione che ciò sia possibile sotto il profilo della sicurezza e della fattibilità tecnica;
- al ritorno, al termine delle lezioni scolastiche, dovranno essere lasciati ai rispettivi domicili oppure presso i centri di raccolta ove previsti, solo in presenza di adulti autorizzati ad accogliere i minori.

Gli orari di entrata e uscita delle scuole sono descritti nell'allegato 2A, che riveste parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è riferita agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e comunque a partire dalla data di sottoscrizione del contratto del servizio o dalla data di consegna del servizio stesso se precedente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in pendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi.

Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche, cause di forza maggiore, epidemie, pandemie, tumulti e guerre, frane, alluvioni, forti nevicate, ecc.).

L'Amministrazione Comunale avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione dei vari servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza per ragioni di pubblico interesse ancor prima della stipula del contratto in aderenza alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimodulare, riorganizzare o di non procedere con l'affidamento per ragioni di pubblico interesse (situazioni impreviste sanitarie e/o insorgere di emergenze epidemiologiche).

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato a base di gara del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025/2026 ammonta a **€ 1.036.800,00**, al netto di IVA, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

A) SOMME A BASE DI GARA	IMPORTI IN EURO
Oneri per il servizio di trasporto scolastico (IVA esclusa):	808.704,00
- di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
- di cui costi della manodopera autisti (IVA esclusa)	350.031,00
Oneri per il servizio di assistenza accompagnamento e sorveglianza (IVA esclusa)	228.096,00
- di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
- di cui costi della manodopera accompagnatori (IVA esclusa)	168.997,50
Totale a base di gara	1.036.800,00
Percentuale incidenza costo del personale	50,06%

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza interni) relativi all'esercizio dell'attività svolta dall'affidatario dovranno essere indicati nell'offerta economica.

Il valore stimato dell'appalto è stato calcolato sulla base del Progetto Tecnico della precedente gara bandita dal Comune di Mira per il servizio di trasporto scolastico per il periodo che va da gennaio 2022 a giugno 2023 tenendo conto delle prestazioni aggiuntive e degli aumenti di mercato che hanno riguardato in particolare i costi di carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri assicurativi/amministrativi ecc.

L'importo di cui sopra è finanziato con fondi ordinari di bilancio. Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal presente Capitolato, inerenti e conseguenti il servizio riferito all'oggetto dell'appalto.

ART. 4 - CONSISTENZA QUANTITATIVA DEL SERVIZIO

La percorrenza stimata complessiva per anno scolastico è pari a **65.912 km**, per complessivi 197.736 km per l'intera durata dell'appalto.

In particolare le prestazioni di cui all'art. 1 punto 1) devono espletarsi con le seguenti modalità:

- **servizio di trasporto scolastico:** per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 per un numero presunto di 65.312 chilometri per un anno scolastico, per un numero presunto di giorni scolastici pari indicativamente a n. 170 per Scuole primarie e Scuole secondarie di I grado e a n. 185 per le Scuole dell'infanzia per un anno scolastico. Nel conteggio del chilometraggio presunto non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa;
- **servizio di trasporto per uscite didattiche:** incluse nel prezzo a base di gara sono comprese n. 60 uscite didattiche annuali, per un chilometraggio stimato annuale di circa 600 km, a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per iniziative di tipo scolastico (per ricorrenze e celebrazioni, culturali, musicali, sportive, ecc.) , anche con cadenza periodica, che la ditta appaltatrice dovrà effettuare su richiesta del Comune o della Scuola. Per uscita didattica si intende il trasporto di andata e ritorno di alunni da effettuarsi all'interno del territorio comunale in orario scolastico compatibile con il servizio ordinario e con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio scuolabus, per la durata massima di 3 ore per intervento. Nel conteggio del chilometraggio presunto non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa;

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico ordinario si riportano nell'allegato 2A) Piano di trasporto scolastico-Percorsi, i percorsi riferiti all'anno scolastico 2022/2023.

I percorsi e le fermate, di cui all'allegato 2A) Piano di trasporto scolastico-Percorsi, hanno carattere indicativo in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero e alla localizzazione degli alunni da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, ma costituiscono un necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti all'appalto del servizio per la migliore comprensione dell'organizzazione del servizio stesso e quindi per la formulazione dell'offerta.

Tali variazioni dovranno essere contenute, se in aumento, entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale e, se in diminuzione, entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo, così determinate, verranno applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata.

Le eventuali variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino l'impiego di ulteriori mezzi e personale potrà avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria.

Saranno pagati in ogni caso, esclusivamente, i percorsi/tratte effettivamente effettuati.

ART. 5 - VARIAZIONE ALLE LINEE E AI PERCORSI

Le linee, i percorsi, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di ripetizioni giornaliere delle varie corse, la quantità di corse e le scuole servite, di cui agli allegati 2A) Piano di trasporto scolastico-Percorsi e 2B) Piano annuale delle corse, sono suscettibili di variazioni, anche in corso d'anno, in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, a eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche e/o dall'Amministrazione Comunale.

Le variazioni del numero di ripetizioni giornaliere delle varie corse e le variazioni della tipologia di corse, sono in funzione degli orari scolastici e del numero di rientri che gli Istituti Comprensivi Statali programmano di anno in anno e non danno titolo – da sole – ad alcuna pretesa di variazione del corrispettivo.

Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di percorsi, il chilometraggio degli stessi e le fermate in funzione delle effettive esigenze del servizio. Non è ammessa la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti.

Le fermate lungo le linee del percorso sono individuate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle esigenze dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio.

Gli orari sono suscettibili di modifiche in funzione delle esigenze espresse dalle competenti autorità scolastiche e pertanto sono da ritenersi indicativi. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni o altro) degli orari d'ingresso e d'uscita degli alunni interessati secondo le istruzioni fornite dai Servizi Educativi senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Gli scuolabus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato si configura, ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. a) della Legge Regionale 25/1998 come servizio atipico autorizzato ed è disciplinato ai sensi della Legge Regionale 46/1994 nonché dal D.M. 31.01.1997 *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*, dal D.M. 448/1991 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs. 395/2000 e ss.mm.ii.

Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 146/1990 *“Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”* e ss.mm.ii. Nello svolgimento del servizio, pertanto, l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27.01.1994 *“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”*. Pertanto l'Appaltatore dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia di sciopero.

Il servizio è altresì da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. In caso di sospensioni e/o di interruzioni anche parziali del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, forti nevicate, dissesti stradali, ecc.), o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, guerre, epidemie, pandemie, ecc.) dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune. L'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento danni, come previsto dal presente Capitolato.

Il servizio deve essere organizzato dall'Appaltatore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

Il servizio è regolato dalle norme del presente Capitolato, del Bando, del Disciplinare di Gara, oltre che dalla normativa vigente in materia.

ART. 7 - SCUOLE SERVITE E CALENDARIO

Il trasporto dovrà essere effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulla base degli orari del Piano del trasporto scolastico indicati nell'allegato 2A) Piano di trasporto scolastico-Percorsi, salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche che verranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Si elencano di seguito i plessi scolastici presso i quali devono essere trasportati gli alunni:

- 1) Scuola primaria U. Foscolo, sita in Via Oberdan loc. Mira Taglio;
- 2) Scuola dell'infanzia Villa Lenzi, sita in Via Oberdan loc. Mira Taglio;
- 3) Scuola primaria De Amicis, sita in Via Caltana loc. Marano Veneziano;
- 4) Scuola primaria G. Leopardi, sita in Via Bernini in loc. Mira Porte;
- 5) Scuola primaria G. Parini, sita in Via Pisa loc. Borbiago;
- 6) Scuola dell'infanzia Girasole, sita in Via Giovanni XXIII loc. Borbiago;
- 7) Scuola secondaria di 1° G. Galilei, sita in Via Bassa loc. Gambarare;
- 8) Scuola primaria I. Nievo, sita in Via Bassa loc. Gambarare;
- 9) Scuola primaria E. Morante, sita in Via Lago di Varano loc. Oriago;
- 10) Scuola infanzia I. Calvino, sita in Via Marmolada loc. Oriago;
- 11) Scuola primaria C. Goldoni, sita in Via Marmolada loc. Oriago;
- 12) Scuola secondaria di 1° Malcontenta Einaiudi, sita in Via Boito loc. Malcontenta;
- 13) Scuola primaria F.lli Bandiera, sita in Via Moranzani loc. Malcontenta;
- 14) Scuola dell'infanzia Arcobaleno Malcontenta, sita in Via Boito loc. Malcontenta;
- 15) Scuola secondaria di 1° F. Petrarca, sita in Via Pisa loc. Borbiago.

Il calendario scolastico viene stabilito annualmente dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi sulla traccia di quello stabilito dalla Regione Veneto.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO, PERSONALE IN SERVIZIO SUI MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio personale e a suo rischio, utilizzando i mezzi idonei per categoria e numero di posti che si renderanno necessari, nel rispetto della legge, sulla base dei percorsi fissati e con le modalità stabilite nel presente Capitolato. Il prestatore del servizio per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque ogni volta che il Comune lo riterrà opportuno, l'Appaltatore parteciperà, senza ulteriori compensi, a incontri di programmazione del servizio in collaborazione coi Servizi Educativi del Comune per la stesura del **Piano del trasporto scolastico -Percorsi** (linee, percorsi, orari, fermate, ecc.) sulla base del calendario e degli orari stabiliti dalla scuola, tenendo conto che:

- gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione in orario per l'inizio delle lezioni (salvo diverso accordo con l'autorità scolastica);
- alla fine delle stesse, devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

Allegata al presente Capitolato la previsione del Piano annuale delle corse (All. 2B). L'allegato costituisce solo una previsione di massima che potrà essere modificata in base agli iscritti al servizio e alle esigenze della scuola, senza che la ditta aggiudicatrice possa vantare pretesa alcuna.

Nell'organizzazione del servizio l'Appaltatore dovrà attenersi anche alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dai Servizi Educativi.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali il Comune ha accolto la relativa domanda e avrà iscritto al servizio in parola; a tal fine verrà fornito apposito elenco nominativo, suddiviso per scuola frequentata, con indirizzo e recapito telefonico degli iscritti. Sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune.

Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie, gli automezzi non potessero venire utilizzati, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente e a proprie spese l'Amministrazione Comunale, le scuole interessate e le famiglie degli utenti qualora dovessero essercene a bordo del mezzo. Esso dovrà, inoltre, assicurare, a proprie spese e senza alcun onere per il Comune, la tempestiva sostituzione degli stessi con altri aventi caratteristiche simili e per il solo tempo strettamente necessario alle riparazioni; dovrà comunque garantire la pronta riattivazione del servizio.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l'Appaltatore previo accordo con il Comune, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone, se necessario, tempestiva comunicazione agli utenti.

L'autista deve essere dotato di telefono cellulare di servizio con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti) al responsabile del servizio della ditta appaltatrice e ai Servizi Educativi, così come per effettuare chiamate di emergenza.

In caso d'interruzione o di variazione di orari dell'attività scolastica comunicata dalle scuole, l'Amministrazione Comunale si impegna ad avvertire l'Appaltatore tempestivamente o almeno 24 ore prima, ove possibile.

L'Appaltatore è responsabile del trasporto degli alunni dal luogo di partenza a quello di arrivo e dovrà garantirne l'incolumità in particolare nei momenti più critici. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali l'Amministrazione Comunale declina fin d'ora ogni responsabilità. Gli alunni dovranno essere prelevati e riconsegnati al loro domicilio, fatte salve le condizioni di sicurezza.

All'atto della discesa del minore di anni 14 (quattordici) presso il punto di fermata, qualora i genitori non abbiano rilasciato autorizzazione a fruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172/2017, l'autista dovrà accertarsi della presenza di un genitore o di una persona maggiorenne munita di delega. In caso di mancata presenza del genitore o di persona maggiorenne delegata, il minore rimarrà sul mezzo e l'autista dovrà reperire telefonicamente l'adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il minore al termine del percorso sarà trasportato presso la locale stazione dei Carabinieri o presso altro luogo/struttura che saranno indicati dai Servizi Educativi, dove un genitore o persona autorizzata dal medesimo andrà a recuperarlo.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate ai Servizi Educativi. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria o quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

È vietato il carico sugli autobus adibiti al trasporto scolastico di persone diverse dagli alunni e/o insegnanti e dal personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati dai Servizi Educativi del Comune. È fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Il personale incaricato dall'Appaltatore e adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) dare immediata comunicazione telefonica ai Servizi Educativi di tutti gli inconvenienti in cui è incorso durante l'espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare di servizio per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. In caso di avaria dell'automezzo o malessere dell'autista, l'Appaltatore dovrà provvedere all'effettuazione del trasporto degli utenti con autista e automezzo sostitutivo in un tempo ragionevole e/o richiedere l'intervento della Polizia Locale o dei Carabinieri;
- 2) comunicare tempestivamente ai Servizi Educativi e alle scuole interessate qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi e le modalità organizzative operate per dare soluzione al problema;
- 3) comunicare tempestivamente alle segreterie degli Istituti Comprensivi oltre che ai Servizi Educativi eventuali ritardi o qualsiasi altro evento imprevisto che modifichi in modo rilevante i modi e i tempi del servizio;

- 4) effettuare un accurato controllo in merito alla presenza degli utenti ammessi al servizio in base all'elenco fornito dai Servizi Educativi e segnalare a questo l'eventuale presenza di alunni non compresi nello stesso;
- 5) contattare immediatamente la famiglia dell'alunno incorso in un eventuale infortunio o in caso di malessere, oltre ad attivare l'eventuale richiesta di intervento al 118 qualora necessaria;
- 6) adoperarsi affinché gli alunni durante il viaggio siano seduti al proprio posto e mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione ai Servizi Educativi per i provvedimenti del caso;
- 7) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori trasportati e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- 8) tenere un comportamento responsabile, corretto e consono al tipo di utenti trasportati e dei loro familiari nonché nei confronti del personale della scuola;
- 9) indossare un abbigliamento decoroso e il tesserino di riconoscimento;
- 10) non utilizzare il telefono cellulare durante la guida se non con dispositivo viva voce e per motivi di servizio;
- 11) curare la pulizia e l'igiene interne ed esterne dell'automezzo e la presenza nello stesso del materiale di primo soccorso e dell'attrezzatura per spegnere piccoli incendi;
- 12) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- 13) non usare lo scuolabus durante lo svolgimento del servizio per esigenze personali o per trasportare terze persone, animali o cose;
- 14) tenere la velocità nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e comunque guidare con prudenza anche in relazione alle situazioni atmosferiche e di traffico e rispettare rigorosamente le norme del vigente Codice della Strada;
- 15) non fumare sul mezzo o in prossimità dello stesso quando sono presenti bambini o ragazzi;
- 16) non assumere bevande alcoliche o eccitanti durante l'effettuazione del servizio o immediatamente prima;
- 17) al termine di ogni trasporto previsto dal servizio, assicurarsi dell'avvenuta discesa di tutti gli utenti ed effettuare un accurato controllo interno del veicolo per verificare l'eventuale presenza di oggetti personali (zainetti scolastici, indumenti, altro) dimenticati dagli utenti, dandone pronta comunicazione e consegna ai Servizi Educativi;
- 18) conoscere perfettamente i percorsi e rispettare le fermate stabilite nel piano del trasporto alunni/e;
- 19) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- 20) effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune all'Appaltatore;
- 21) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo);
- 22) indirizzare ai Servizi Educativi eventuali richieste o proteste dei familiari e del personale della scuola;
- 23) comunicare ai Servizi Educativi fatti rilevanti accaduti con insegnanti, familiari degli utenti, automobilisti, ecc.
- 24) trasportare gli alunni alle sedi scolastiche di destinazione, garantendo l'arrivo a scuola entro l'orario di inizio, e successivo percorso inverso. **Non sono ammessi cambi di mezzi e/o di linee.**

L'Amministrazione Comunale può chiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non abbia tenuto una condotta conforme a uno dei punti sopra dettagliati. L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato che gli stessi devono conoscere.

Per quanto non previsto in questa sede si fa riferimento agli accordi coi Servizi Educativi.

Inoltre gli autisti dovranno essere in possesso delle previste abilitazioni professionali e requisiti tecnico-professionali idonei, validi e aggiornati a norma di legge per eseguire il particolare servizio con riferimento alle caratteristiche del servizio stesso e al mezzo impiegato.

ART. 9 - TIPOLOGIA DEI VEICOLI

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994 n. 46 e dal D.M. 31/01/1997 pertanto le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni di cui all'art. 7 del presente Capitolato, tenuto conto delle caratteristiche della viabilità comunale. N.B: si segnala la presenza di un sottopasso ferroviario di altezza m. 2.80 nel percorso n. 3.

L'Appaltatore dovrà impiegare per il servizio **n. 7 (sette) mezzi idonei e omologati** per il trasporto scolastico oggetto del presente Capitolato, in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti a quanto stabilito dal D.M. 31/01/1997 e ss.mm.ii., recante norme in materia di trasporto scolastico, collaudati e revisionati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi e conformi alle vigenti norme di sicurezza. In particolare tutti i mezzi utilizzati dovranno essere rispondenti al D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati ad uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.

Le caratteristiche tecniche dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti in tema di trasporto scolastico nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e in particolare con quanto stabilito nel D.Lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione. I mezzi dovranno essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli ed essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

La dotazione di mezzi per lo svolgimento del servizio si individua e riassume come di seguito, almeno:

- mezzo n. 1 da 48 posti di cui: n. 46 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;
- mezzo n. 2 da 34 posti di cui: n. 32 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;
- mezzo n. 3 da 46 posti di cui: n. 44 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;
- mezzo n. 4 da 46 posti di cui: n. 44 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;
- mezzo n. 5 da 42 posti di cui: n. 40 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;
- mezzo n. 6 da 51 posti di cui: n. 49 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;
- mezzo n. 7 da 48 posti di cui: n. 46 per alunni, 1 per accompagnatore, 1 per autista;

idonei per il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 1° grado per le corse giornaliere.

I mezzi da utilizzare per il servizio di trasporto scolastico dovranno essere **immatricolati come minimo all'origine in classe ambientale Euro 6** (sei) a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere dotati di ABS. Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di veicoli in caso di guasto, avaria, incidente ecc., rispetto alla flotta minima come sopra prevista, comunque idonei al trasporto di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Gli automezzi impiegati dovranno avere colorazione gialla, portare sulle fiancate la dicitura "TRASPORTO SCOLASTICO" o "SCUOLABUS" realizzata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo, essere dotati di cronotachigrafo e di apertura a distanza degli sportelli.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile.

L'Appaltatore deve sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e del personale comunale preposto e adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.

I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, pulizia, e igienizzazione.

È a carico dell'Appaltatore la pulizia e igienizzazione giornaliera interna e mensile esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi, la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, nonché l'adeguamento degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

In caso di presentazione post gara dei contratti di acquisto dei mezzi, anziché delle carte di circolazione o altro documento equipollente, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione comunale, prima della consegna del servizio, l'elenco dei mezzi previsti che saranno impiegati per il servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando la copia delle carte di circolazione o altro documento equipollente ed ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza (EURO 6) a quanto indicato nel presente articolo. Qualora, entro il termine sopra indicato, l'aggiudicatario non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi, si applicherà la penalità di cui al successivo art. 20 e, decorsi inutilmente ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi, alla decadenza dall'aggiudicazione definitiva, con le conseguenze previste all'art. 20 del Capitolato. I mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli previsti dovranno corrispondere ai requisiti minimi stabiliti in questo articolo, pena la decadenza immediata dall'aggiudicazione definitiva, con le conseguenze previste dal Disciplinare di Gara.

L'Appaltatore inoltre dovrà dotare ogni automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Anche se negli ultimi anni di erogazione del servizio di trasporto scolastico non è stato necessario l'utilizzo di automezzi attrezzati per il trasporto di alunni con disabilità, la Ditta si impegna a garantire l'accesso al servizio di alunni con disabilità e ad equipaggiare idoneamente e a norma di legge i mezzi impiegati in favore dei disabili.

Nel caso in cui la richiesta di trasporto provenga da parte di alunni con disabilità per i quali sia richiesta la presenza di un accompagnatore o per i quali sia indispensabile organizzare un apposito servizio di trasporto la Ditta aggiudicataria, a richiesta dell'Amministrazione, si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a organizzare il servizio e a mettere a disposizione il personale e/o i mezzi aggiuntivi necessari allo scopo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare il servizio prevedendo il trasporto degli alunni con disabilità con automezzo idoneo. In sede di gara, dovrà essere pertanto presentata anche una offerta aggiuntiva, non vincolante per l'Amministrazione comunale, per un automezzo a giornata attrezzato per il trasporto di alunni con disabilità con relativo autista e separatamente anche l'eventuale costo orario di un accompagnatore addetto all'assistenza.

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto segue:

1. assicurare il servizio nel periodo di durata dell'appalto con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste;
2. adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati e del numero minimo di mezzi previsti;
3. assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso relativi ai mezzi forniti;
4. effettuare i percorsi stabiliti dal **Piano del trasporto scolastico**;
5. assumere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
6. assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio;
7. garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune. Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente l'Appaltatore dovrà garantire celermente il servizio sostitutivo dal verificarsi dell'inconveniente. Di tale eventualità dovrà essere data tempestiva notizia al Comune e alla Scuola;

8. trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo: è tenuto a rispondere oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
9. individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con i Servizi Educativi del Comune per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente;
10. poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero;
11. garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia. L'Appaltatore è tenuto a dare all'autorità scolastica e al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica di tutti gli incidenti verificatisi qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato;
12. formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere.

Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato. Costituiscono oneri a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie e del personale.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

L'Appaltatore prima della stipula del contratto (o dell'avvio del servizio se antecedente alla stipula) dovrà trasmettere al Comune un proprio piano di gestione delle emergenze e degli imprevisti.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio.

Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni, di qualunque natura, che si verificassero durante il periodo di validità del contratto e/o durante lo svolgimento dei servizi.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, l'Appaltatore solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. A mero titolo informativo, l'Appaltatore comunicherà entro 48 ore per iscritto ai Servizi Educativi il fatto accaduto.

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

È infatti a carico della ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

La ditta costituisce idonee polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti la gestione, relative a:

a) scuolabus: gli automezzi impiegati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile **RC Auto**, ai sensi della normativa vigente e le relative polizze devono prevedere un massimale unico catastrofale, minimo per singolo veicolo di € 32.000.000,00, ferma restando l'intera responsabilità anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati; detta polizza dovrà prevedere anche l'estensione della responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi;

b) RCT Responsabilità Civile verso terzi: avente per oggetto l'oggetto stesso dell'appalto (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante l'estensione del presente appalto) a ulteriore garanzia per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus l'aggiudicatario dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti l'appalto affidato.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 per RCT e con un sottolimito non inferiore a € 5.000.000,00 per RCO; il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti fatti salvi i casi di dolo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico dell'Appaltatore di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. L'Appaltatore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

L'Appaltatore ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Copia delle polizze debitamente quietanzate verrà presentata al Comune su richiesta dell'Amministrazione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. Dovrà altresì presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto pagamento dei premi assicurativi di cui sopra.

ART. 12 - PERSONALE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

Il personale adibito ai servizi oggetto del presente Capitolato dovrà essere idoneo allo svolgimento degli stessi, nel rispetto della normativa sui contratti di lavoro per l'ambito di appartenenza oltre che della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità al servizio svolto del proprio personale. L'Appaltatore dovrà pertanto sostituire immediatamente il personale che venissero dichiarato inabile dalle Autorità preposte.

A) Personale addetto alla guida per l'espletamento della prestazione principale ex art. 1, punto 1): il personale addetto alla guida dovrà essere riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di patente di guida di categoria D o D+E in corso di validità e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) in corso di validità restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'Appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla legge 30.03.2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

Tutto il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. 39/2014 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; pertanto dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

L'Appaltatore dovrà entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio comunicare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale con gli estremi della carta d'identità e patente di guida, indicazione della qualifica e del percorso svolto, e entro tre giorni da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti. Inoltre, dovrà inviare copia delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.), carte di circolazione di tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'esecuzione del servizio (compresi gli eventuali mezzi sostitutivi) e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio. Dovranno altresì essere allegati gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo soccorso pediatrico e/o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se offerto in gara).

L'Appaltatore dovrà individuare e nominare un Responsabile del Servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità per tutto l'orario di svolgimento del servizio e per almeno un'ora antecedente e successiva allo stesso. Di questa persona dovrà comunicare ai Servizi Educativi il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico. Il Comune potrà comunicare ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi il nominativo di tale responsabile nonché il recapito telefonico degli autisti.

Nel caso di variazioni relative agli autisti impiegati nel servizio, dovranno essere inviati, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale tutti i documenti sopra indicati.

In caso di variazione, l'elenco dovrà essere immediatamente aggiornato. In ogni momento il Comune potrà richiedere la verifica del libro matricolare e della documentazione INPS.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad applicare le penalità previste nel presente Capitolato, ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, procederà alla risoluzione del contratto. L'Amministrazione non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni o accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR, maturazione del periodo di ferie e quanto previsto dalla normativa contrattuale di settore.

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo in relazione alle particolari caratteristiche del servizio e nei rapporti con l'utenza. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata. Tutte le spese relative al personale sono a totale carico della ditta.

Il personale dovrà essere iscritto nel libro matricolare della ditta ed essere in possesso di regolare patente di guida prevista dalle vigenti disposizioni, nonché di certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 rilasciato dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e in regola con le disposizioni previste per la Carta di Qualificazione Europea.

B) Personale addetto all'accompagnamento e sorveglianza

Il servizio di assistenza, accompagnamento e sorveglianza sarà previsto per tutte le scuole dell'infanzia, così come stabilito dalla normativa vigente per n. 4 risorse impiegate. Per le rimanenti scuole dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado) l'accompagnatore sarà garantito a rotazione, con l'impiego delle medesime suddette n. 4 risorse. La rotazione sarà condivisa e programmata di concerto tra la ditta appaltatrice ed i Servizi Educativi del Comune di Mira, secondo i bisogni dell'utenza servita: ogni giorno sarà quindi garantita, anche per la scuola dell'obbligo, la copertura di 4 linee delle 7 complessive, salvo migliore offerta in sede di gara. La sorveglianza degli utenti si attuerà nel tragitto di andata dai luoghi di residenza o dai centri di raccolta, ove previsti, e ritorno in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario scolastico. Il personale addetto all'accompagnamento e sorveglianza sui mezzi (diverso dal personale addetto alla conduzione degli stessi) dovrà possedere un titolo di studio di scuola secondaria di I grado.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore, sono le seguenti:

- sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano regolarmente seduti;
- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;

Il personale di accompagnamento è tenuto altresì ad adoperarsi affinché l'accesso alla scuola stessa e da questa al veicolo da parte degli alunni trasportati avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.

Questo significa che nel caso in cui il percorso dallo stallo di fermata dello scuolabus all'ingresso della scuola e viceversa comporti l'attraversamento di aree pedonali (piazzali e/o marciapiedi) affollate dagli altri utenti della scuola e, comunque, nel caso l'ingresso della scuola non sia nelle immediate vicinanze dello stallo dello scuolabus il personale addetto alla sorveglianza dovrà garantire la custodia degli alunni trasportati accompagnandoli a piedi per tutto il tragitto pedonale fino all'ingresso della scuola all'andata e dalla scuola al veicolo al ritorno.

L'obbligo di custodia degli alunni è operativo per tutta la durata del trasporto, compresi i casi di emergenza o sostituzione che dovessero verificarsi.

Al personale addetto all'attività di accompagnamento e sorveglianza dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale di accompagnamento è tenuto ad indossare la tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 81/2008.

È fatto obbligo all'Appaltatore di osservare le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale della categoria di appartenenza.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

È tenuto altresì all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

L'Appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Resta inteso che l'Appaltatore, nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Capitolato, con particolare riferimento agli autisti, la ditta impiegherà proprio personale idoneo dal punto di vista professionale, fisico, sanitario e psico-attitudinale - anche in riferimento a quanto previsto dall'Intesa Unificata Stato Regioni pubblicata nella G.U. n. 266 del 15/11/2007 e l'accordo attuativo pubblicato in G.U. n. 236 del 8/10/2008 per quanto applicabile - e in numero adeguato numericamente per il suo corretto svolgimento.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta altresì al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Clausola sociale: per assicurare la continuità del servizio, l'appaltatore si impegna - per quanto compatibile con la propria organizzazione di impresa e nel rispetto della legislazione vigente - ad assumere alle proprie dipendenze, in via prioritaria, il personale con funzione operativa e individuato come idoneo già impiegato dal precedente affidatario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, secondo quanto previsto dalle norme del contratto collettivo di lavoro. (art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i).

ART. 13 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati, del personale posto alla guida degli stessi e del personale accompagnatore ove presente.

È facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del Servizio. L'Appaltatore è tenuto a esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

Dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere, per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente Capitolato, sono compensati con la corresponsione, da parte dell'ente appaltante, dei corrispettivi indicati in offerta e pari all'importo di aggiudicazione.

Al termine di ogni mese l'Appaltatore provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate tenuto conto di quanto previsto nell'art. 24 del presente Capitolato.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto.

Il Comune, anche a mezzo dei competenti organi scolastici, si impegna a:

- predisporre prima dell'inizio dell'anno scolastico, in collaborazione con la ditta appaltatrice, il piano di trasporto comprendente itinerari e orari del servizio. Detto piano di trasporto sarà quindi comunicato alla ditta stessa e agli Istituti Comprensivi;
- avvisare tempestivamente la ditta, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo.

ART. 15 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza, ovvero "*contatti rischiosi*" tra il personale dell'ente committente e quello dell'appaltatore, trattandosi di servizio svolto al di fuori della sede della Stazione Appaltante.

L'attività di ispezione e di controllo sui mezzi con proprio personale previsti nel Capitolato non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali e luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'appaltatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 16 - TARIFFE

La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso come previsto nel presente Capitolato.

Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti.

Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, alla riscossione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

ART. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa appaltatrice dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi indicati dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art.

1456 c.c..

Previa autorizzazione del Comune è ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE

Si applica l'art. 106, comma 1, lettera D) punto 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 20 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Capitolato, nonché dagli impegni assunti con la presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente Capitolato, Euro 1.000,00;
2. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti in base all'art. 9 del presente Capitolato e di mancata messa a disposizione dei mezzi previsti in sede di gara, Euro 200,00 a mezzo;
3. per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello comunicato all'Amministrazione Comunale, Euro 300,00;
4. per ogni mancato impiego di personale previsto o impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato, Euro 500,00;
5. per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00;
6. per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati all'art. 9 o previsti in sede di gara, Euro 500,00 per singolo mezzo;
7. per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00;
8. per ogni mancato rispetto degli itinerari, punti di fermata concordati o degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00;
9. per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00;
10. per irregolarità sui veicoli (documentazione del veicolo scaduta e irregolare, veicolo in cattive condizioni meccaniche e/o di carrozzeria, utilizzo mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei soggetti trasportati, né correttamente funzionanti, né conservati decorosamente), € 750,00;
11. per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei mezzi, nel rispetto dell'art. 9 o offerto in sede di gara, Euro 100,00;
12. per ogni mancato rispetto del termine previsto all'art. 10 per attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00;
13. per mancata operatività del responsabile del servizio di trasporto € 500,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte dell'Appaltatore inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida.

ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo dopo la seconda contestazione;
- utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 9 o quanto offerto in sede di gara, dopo la seconda contestazione;
- modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli previsti in gara;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato, dopo la prima contestazione;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di trattenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 C.C. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito dell'Appaltatore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Si rammenta che costituisce causa di decadenza immediata dall'aggiudicazione definitiva la mancata presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei documenti relativi ai mezzi previsti in sede di gara e la mancata messa a disposizione dei mezzi medesimi oltre i 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio .

ART. 21 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Mira potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il pagamento dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Trova applicazione l'art.176 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 23 - RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, così come stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute a eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire con altre modalità il servizio del trasporto scolastico.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, il cui importo presunto di 3.307,00 euro comprenderà diritto di rogito, bollo, segreteria, registrazione, ecc..

L'Appaltatore, nei termini previsti dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare, se non già presentati, pena la decadenza:

- tutti i certificati e i documenti non direttamente acquisibili dall'Amministrazione Comunale, comprovanti la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata a corredo dell'offerta;
- la cauzione definitiva;
- la ricevuta del versamento effettuato al Comune per deposito spese di contratto, di registro, diritti segreteria ed accessori che sono a carico dell'Appaltatore;
- copia delle polizze assicurative previste dal presente Capitolato.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 93 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune provvede alla escussione della cauzione provvisoria.

In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore dopo la stipula del contratto o l'avvenuto inizio del servizio.

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, salvo diverse disposizioni di legge in materia di contabilità e salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni.

La fattura dovrà:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo, salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI.

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente Capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro, i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione di apposito DURC.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente Capitolato a carico della ditta appaltatrice al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3, c. 1 della richiamata L. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Entro sette giorni il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.

ART. 25 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Il corrispettivo da erogarsi alla ditta aggiudicataria è sottoposto a revisione a partire dalla seconda annualità di contratto in base a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il costo del servizio sarà aggiornato annualmente secondo il seguente schema, con efficacia a partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo:

- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT-NIC;

- 20% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione percentuale del prezzo medio annuale del carburante, relativo all'ultimo intero anno solare precedente al mese di settembre di riferimento, oppure, in caso di utilizzo di mezzi con carburanti differenti, dalla media degli aumenti percentuali dei carburanti utilizzati, desunto dal sito del Ministero dello sviluppo economico, o, in mancanza, da altre fonti ufficiali.

A tal fine la Ditta aggiudicataria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, dovrà richiedere al Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre, che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico di riferimento.

In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento, sarà confermato l'ultimo prezzo fissato.

Al fine di mantenere l'equilibrio contrattuale, in caso di eventi e situazioni eccezionali (ad esempio, stati di emergenza dichiarati) il costo del servizio potrà essere aggiornato, in aumento o in diminuzione, ad inizio servizio e successivamente su base semestrale, con le seguenti modalità:

- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT-NIC relativo al costo della vita risultante per il semestre precedente e, per la revisione ad inizio servizio, per il periodo marzo/luglio;

- 20% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione percentuale del prezzo medio del carburante rispetto al semestre precedente, oppure, in caso di utilizzo di mezzi con carburanti differenti, dalla media degli aumenti percentuali dei carburanti utilizzati, desunto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico o, in mancanza, da altre fonti ufficiali e, per la revisione ad inizio servizio, per il periodo marzo/luglio.

La stipulazione di nuovo CCNL o l'aumento del costo del lavoro non formerà oggetto di revisione dei prezzi.

ART. 26 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente art. 17;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 11;
- la trasmissione dei documenti relativi ai mezzi impiegati nel servizio specificati al precedente art. 9;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 12.

Qualora all'ordine di avvio del servizio non segua la stipulazione del contratto per fatto dell'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le prestazioni espletate su disposizioni del responsabile dell'esecuzione del servizio.

ART. 27 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 28 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Appaltatore, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio presso il Comune di Mira. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Mira.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- dalla Legge 218/2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dalla L.R. Veneto 46/1994 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 11/2009 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e ss.mm.ii.;
- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- dal Regolamento CE 1071/2009;
- Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto e in particolare quelli riguardanti la situazione epidemiologica, la sicurezza del lavoro, il Codice della Strada e, comunque, tutti quelli aventi attinenza con il servizio oggetto della presente gara.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'Appaltatore, unitamente al conferimento dell'appalto è nominato ex D.Lgs. 196/2003 Responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i minori fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dai Servizi Educativi e/o dai diretti interessati.

L'impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al G.D.P.R. Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/4/2016.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli utenti del servizio (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio).

Il Responsabile dei Servizi Educativi potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. È tenuta inoltre a comunicare ai Servizi Educativi del Comune di Mira il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.